



XXXIII

FERDINANDO TERZO

PER LA GRAZIA DI DIO

I PRINCIPE REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA

ARCIDUGA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Essendo Noi rimasti pienamente convinti da una trista, e dolorosa esperienza, che quantunque il carattere della Nazione Toscana sia dolce, e mansuetò, quale dopo un lungo Governo lo riconobbe e lo dichiarò il Nostro Augustissimo Genitore, sino al segno di dare sopra una tal base con la Legge de' 30. Novembre 1786. nuova, e più dolce forma ai Giudizj Criminali, e di moderare l'antica severità delle pene, vi sono però delle persone male intenzionate, e perverse, che invece di essere richiamate da quell'atto di clemenza nel sentiero della virtù, e dell'onore, hanno abusato, ed abusano della dolcezza, e moderazione, che quella Legge ha introdotta tanto nella natura delle pene, quanto nella forma, e nel metodo di procedere contro i delinquenti, e considerando altresì, che

un tale sistema unico, e senza esempio può richiamare dai Paesi circonvicini dei soggetti facinorosi con grave discapito della quiete, e sicurezza dello Stato, e dei Nostri amatissimi Sudditi, Ci siamo trovati costretti a vincere la Nostra naturale ripugnanza al rigore, ed a ristabilire dei provvedimenti severi, onde atterriti i male intenzionati dalla gravità del castigo, nè lusingati dalla speranza di poterlo facilmente evitare col mezzo di una pertinace negativa, si astengano dal commettere dei delitti, ed uniformandosi anche essi al buono, e mansueto carattere della Nazione, diventino buoni, ed utili Cittadini allo Stato, e risparmiano, come vivamente desideriamo l'esecuzione, e la necessità dei Supplizj: Vogliamo perciò ed Ordiniamo, che nei Giudizj Criminali si osservi quanto appresso.

I. Fermo stante quanto è stato ordinato, e prescritto negli Articoli VI. VII. e XI. della Legge de' 30. Novembre 1786. sul proposito di non doversi deferire il giuramento al Reo, nè quanto a se, nè quanto agli altri, e neppure al Querelante privato, o al principale, e suo Mallevadore, quando il principale dovesse così nell'introduzione, come nel progresso della Causa prestarlo, o in difetto di esso promettere nella forma dichiarata in detto Articolo XI., ed esclusa la cauzione giuratoria onnipotamente abolita nei Giudizj Criminali, dovranno farsi giurare colle formalità ordinate nell'Articolo XII. della stessa Legge tutti i Testimonj da esaminarsi nel Processo informativo, e defensivo, eccettuate per altro da tali formalità tutte quelle persone alle quali compete una forma di giuramento propria del rispettivo loro carattere, qualità, o Religione da osservarsi nel deferirlo loro. Al difetto poi della citazione del Reo a vedere giurare i Testimonj fiscali esaminati nell'informativo, resterà supplito dalla successiva legittimazione del Processo, secondo la forma dichiarata negli Articoli XIII. e XIV. di detta Legge.

II. Ma se ad onta della forza, e dell'efficacia, che la Religione per mezzo del giuramento aggiunge alla naturale obbligazione di dire la verità, i Testimonj Fiscali, o indotti a difesa del Reo l'avranno tacita, negata, o alterata coa malizia, e con dolo, tanto rapporto al delitto, quanto alle circostanze interessanti il medesimo col fine di favorire l'Accusato, e diventeranno Rei di falsità, e di

spergiuro con danno della Giustizia, e della pubblica vendetta, Vogliamo che siano puniti con l'Esilio per un anno dall' Vicariato, e cinque miglia attorno; e se la falsità del loro malizioso deposito fosse diretta alla Condanna del Reo, ed avesse la qualità d' una Vera, e schietta calunnia, in questo caso avrà luogo la pena prescritta contro i Calunniatori nell' Articolo LXVI. della suddetta Legge de' 30. Novembre 1786.

Il secondo deposito però di quei Testimonj, che mediante lo sperimento della Carcere manifesteranno quel tanto di sostanziale, che da essi fu taciuto, negato, o alterato nel primo esame per mera semplicità, verisimile dimenticanza, o altra simile causa non maliziosa, dovrà sempre attendersi tanto a favore, quanto in aggravio dell'accusato come correttorio dell'esame precedente, senza che vi possa esser luogo a punire detti Testimonj, per causa dello spergiuro.

Colla stessa pena di un'anno di Esilio oltre la refezione dei danni dovrà similmente punirsi chiunque si renderà spergiuro in Affari Civili. E secondo la regola prescritta di sopra, coll' aggiunta della Condanna solidale nei danni, si punirà pure la subornazione a spergiurare tanto in Cause Civili, che in Criminali, colla facoltà peraltro al Giudice di diminuire il tempo dell' Esilio, se l' attentato con atto prossimo del subornante non avrà prodotto l' effetto dello spergiuro.

III. Per togliere ai Giudici Criminali ogni motivo di dubitare della propria autorità nel rilasciare il Mandato di Cattura, che nell' Articolo XVIII. della suddetta Legge si rimette al loro prudente, e discreto arbitrio con la semplice avvertenza di non esser troppo facili a rilasciarlo nei casi di delitti, la pena dei quali non ecceda il Confino si dichiara, che il rilascio di questo Mandato non deve risparmiarsi con soverchia indulgenza contro gl' imputati nè con severchia indulgenza facilitarsi la loro abilitazione dalle Carceri prima della Sentenza ancora nei casi di sopra espressi, e specialmente contro gl' imputati di Furto, semprechè concorrono tali congetture ed indizj della verità della imputazione, che possa più probabilmente

presentarsi per la loro rettā, che per la loro innocenza; e qualora
 si tratti di Misfatto grave sulla semplice sicura notizia pervenuta al
 Tribunale, che sia stato commesso, concorrendo la circostanza che
 a voce pubblica, o coll'appoggio di alcun'altro verisimile riscontro,
 ne venga imputato per autore uno, o più soggetti, rapporto ai quali
 o il già pregiudicato personale carattere, o il timore di ulteriori
 sconcerti, o qualsisia altro ragionevole motivo induca la prudenza
 del Giudice a credere pericoloso ogni indugio, dovrà cominciarsi
 il Processo dall'ordine immediato dell'arresto, senza curare la man-
 canza della previa giudiciale verificazione del delitto in genere, con
 far poi custodire l' Arrestato in una delle migliori stanze con ogni
 bontà, e privo solo della libertà del colloquio con altri, essendo
 di troppo interesse del pubblico esempio, non meno che della pub-
 blica tranquillità, che mentre si vanno compilando tali Atti primor-
 diali, gl'imputati non abbiano luogo di sottrarsi colla fuga al me-
 ritato castigo, o che seguitando eglino intanto a vivere in libertà
 non restino esposti al disordine delle private vendette; ben inteso
 che debba l' Arrestato farsi passare in Carcere subito che con la
 prosecuzione degli Atti si saranno acquistati riscontri della di lui
 rettā, sufficienti, secondo le regole, al rilascio del Mandato di
 Cattura.

IV. Anche nelle Cause ove non possa avere luogo altra pena,
 che pecuniaria, se i Testimoni dopo essere stati citati due volte
 con discreto intervallo di tempo a presentarsi al Tribunale, si ren-
 deranno contumaci, potranno farvisi accompagnare a loro spese.

V. Ai delitti per i quali a forma dell'Articolo III. della sud-
 detta Legge de' 30. Novembre 1786. non è luogo a procedere senza
 la querela della parte, cui compete l'azione di querelare, Aggiun-
 ghiamo la Truffa, e lo Stellionato anche al di là della somma di
 lire settanta, e qualunque sia l'importare di essa; fermo staute per
 altro quanto alle Truffe di Seta il disposto del Motuproprio de' 18.
 Giugno 1793. Ma dopo che sarà stata in tal guisa intentata l'Azione
 Criminale, la quietanza della parte medesima benchè esibita, e ra-
 tificata in Giudizio prima della Sentenza, servirà solo a liberare il

Reo dalla resezione dei danni dovuta al dannificato; ma non dovrà sospendere il corso ulteriore degli Anni, e neppure valutarsi per qualsivoglia anche minima diminuzione della pena.

VI. Dal disposto nell'Articolo precedente restano eccettuate le giudiziali Quietanze, che prima della Condanna si ottenessero nei Processi di Adulterio e d'Ingiurie, e quelle che nella pendenza del Processo di Stupro tanto semplice, che qualificato dalla precedente legale promessa di Matrimonio, si faranno dalle Stuprate ai rispettivi querelati, dovendo tali quietanze operare l'effetto di troncare il corso ad ogni ulteriore procedura.

Il Matrimonio poi contratto dallo Stupratore con la Stuprata dopo la Condanna, siccome nello Stupro semplice a forma del Rescritto de' 12. Maggio 1788. reso noto con la Circolare del Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia de' 9. Giugno successivo libera dalla pena pecuniaria, prima che sia stata pagata, senza bisogno di grazia, così dovrà essere egualmente proficuo rapporto al totale, o ad ogni residuo di pena afflittiva nello Stupro con precedente promessa di Matrimonio, ogni qualvolta lo Stupratore dopo aver lasciati trascorrere i termini rispettivamente assegnatigli nell'Articolo XCIII. della Legge più volte detta, senza averlo effettuato, proceda in seguito ad effettuarlo, o mentre persiste nella sua contumacia, o mentre già si trova all'osservanza della pena.

E quanto alle quietanze, e respective renunzie agli Sponsali dopo la Seutenza nello Stupro semplice, e dopo trascorsi i termini come sopra assegnati nello Stupro con precedente promessa di Matrimonio, sarà riservato il ricorso alla grazia, per dar loro quella valutazione di cui possono essere, o non essere meritevoli le particolari circostanze dei casi.

VII. La querela di Sindacato agli Effetti Criminali non potrà darsi contro i Falliti né al Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze, né avanti ai Vicarj o altri Ministri Criminali in Provincia, se non ne sia fatta istanza da uno, o più Creditori, e non si procederà all'Arresto del Fallito se non sia presentata tal querela per parte de' medesimi, e la loro quietanza farà cessare la Procedura

Criminali, ferme state nelle altre sue parti quanto viene disposto nel Motu proprio de' 3. Marzo 1789.

VIII. In tutte le Giudanne in pena temporarie, abolita la formula „a beneplacito „ dovranno i Giudici esprimere precisamente il tempo, per il quale sembrerà loro coerente alle Leggi di condannare il Reo.

IX. Con la pena di morte ignominiosa, ed infame, che fa già ripristinata con l'Editto de' 30. Giugno 1790, contro tutti quelli che ardiranno d'infiammare, sollevare, o mettersi alla testa del Popolo, per opporsi con pubblica violenza alle provide Disposizioni del Governo, o per commettere altri eccessi, e disordini di questa natura, dovranno ugualmente panirsi tutti quelli, che ciò operassero per distruggere, rovesciare, o alterare la Nostra Santa Religione; Come pure tutte quelle azioni, che attaccando immediatamente la Pubblica autorità, o il Sovrano, tendano, e siano dirette alla distruzione della Società, e dell'ordine pubblico, e costituiscano il vero, e proprio delitto di Lesa Maestà, col qual titolo quantunque abolito nell'Articolo LXII. della Legge de' 30. Novembre 1786., dovranno pure in avvenire denominarsi. E ferme state anco per i delitti di questa specie l'abolizione delle prove così dette privilegiate, volendo prevenire al possibile i funesti effetti di tali atrocità, s'intenderanno autorizzati i Giudici Criminali a prendere, pendente il Processo informativo, qualunque straordinario provvedimento all'unico effetto però di assicurarsi delle Persone degli imputati, ed occorrendo dovranno proporre a Noi, per il canale della Nostra Consulta, quei compensi, che giudicheranno opportuni a impedire ogni disordine prima della risoluzione del Giudizio.

X. Per gli altri delitti contro la Religione si osserverà quanto dispone la Legge de' 30. Novembre 1786. ai §§. LX. LXI.

XI. Lasciando nel suo vigore il disposto del §. LXIII. della Legge de' 30. Novembre 1786. perciò che riguardi i Libelli, o Cartelli contenenti semplici maledicenze, e le maledicenze verbali contro il Governo, suoi Magistrati, o Ministri, le Contumelie, ed Ingrarie verbali proferite contro i Magistrati, Giudici, ed altri Ministri nell'

atto di esercitare il loro Ufizio, invece di essere vendicate, come ivi è prescritto, ad arbitrio di chi dovrà giudicare, dovranno le meno gravi punirsi colla pena dell'Esilio per sei mesi dalla Poteschia, e cinque miglia attorno; E le più gravi con altrettanto tempo di Confino a Volterra, e suo Territorio, oltre alla pubblica ritrattazione dell'ingiuria, con facoltà di estendere il termine dell'Esilio e Confino suddetto, o di alcun altro Esilio, o Confino più rigoroso tra le specie prescritte nella stessa Legge fino all'Anno a misura del trascorso dell'ingiurante; E qualora si trattasse di ingiurie di fatto, e con offesa della persona, la pena si dovrà estendere fino ai tre anni dei Pubblici Lavori inclusivamente.

XII. I Magistrati, Giudici, o Ministri che abuseranno del loro Utizio, e Ministero, servendosi dolosamente dell'autorità confidata loro, per fare a qualunque persona qualsivoglia torto, e ingiustizia ed in specie alle Vedove, Pupilli, e altre miserabili persone, o per favorire un reo conoscinto, oltre la perdita irremissibile dell'impiego, la perpetua inabilitazione ad ogni altro Ufizio, ed il resarcimento di ogni spesa, e danno derivato da tale abuso, dovranno essere ancora esemplarmente condannati nella pena di anni dieci di Confino a Grosseto.

XIII. Volendo poi provvedere più efficacemente alla sicurezza personale de' Nostri amatissimi Sudditi, che è il principale oggetto di qualunque Governo ben regolato, rimettiamo nel suo antico vigore la pena di Morte per tutti gli Omicidj commessi con matura, e antecedente deliberazione, e consiglio, nella Classe dei quali sono pure compresi gl'Infanticidj, i Veneficij, e gli altri tutti, che diconsi qualificati, sottoponendo alla medesima pena i Mandanti, gli Ausiliatori, Assistenti, e tutti gli altri, che deliberatamente avranno cooperato alla esecuzione di sì atroci misfatti.

XIV. Gli Omicidi poi commessi in Rissa, e tutti gli altri occasionati da una causa non preveduta, nei quali sebbene concorra la volontà, sono comunque, moralmente parlando, meno turpi, e meno imputabili, dovranno punirsi, quanto all'Autore della Rissa, e provocante, con la pena di anni dieci di Servizio ai Pubblici Lavori, e quanto al provocato con la pena di anni sette di simile

Servizio, lasciando alla disposizione di ragione quelli, che saranno commessi a necessaria difesa, e col moderame dell'inculpata tutela, i meramente colposi, e quelli che siano commessi, come dicesi, fuori dell'intenzione.

XV. Dalla pena di Servizio ai Pubblici Lavori a vita non dovranno giammai scusarsi gli esecutori di Giustizia, che in qualunque forma, e con qualsivoglia sorte di Armi, e Istrumenti uccideranno quel delinquente, o trasgressore trovato in flagranti, o contro di cui vegliasse il Mandato di Cattura, il quale per non essere arrestato procurerà di non cadere nelle loro forze, con darsi semplicemente alla fuga, senza procedere ad Atti ulteriori di resistenza. Che se nelle istesse circostanze lo avranno soltanto ferito con pericolo di vita, di storpio, o di altra deturpazione, quantunque poi non sia seguito l'effetto, saranno puniti con la pena di anni dieci di Lavori Pubblici, e di anni cinque se si tratterà di ferita grave senza il concorso del divisato pericolo. E le ferite non gravi, come ancora le altre leggere offese nella persona, dovranno punirsi con la pena di più, o meno tempo di Confino, secondo le circostanze, aggiunta sempre in tutti i suddetti casi la perpetua, o temporaria inabilitazione del Condannato al servizio di Esecutore nel Grauducato, parimente secondo le circostanze; Se poi all'Omicidio, ferimento, o altre offese come sopra, avrà dato causa la resistenza con forza del Catturando, gli Esecutori subiranno soltanto la pena dell'oro eccesso, degradando dalla suddetta prescritta norma con quella giusta proporzione, che sia dovuta all'eccesso medesimo, bene inteso, che debbano essere liberamente assoluti, qualora abbiano ucciso, ferito, o offeso a propria necessaria difesa, e col moderame della inculpata tutela.

XVI. La precedente deliberazione nei ferimenti sieno, o non sieno denunziati a principio con pericolo, quando producano l'effetto della deturpazione, o dello storpio, dovrà sempre valutarsi per condannare il Reo nella pena di anni cinque di servizio ai Pubblici Lavori, e quando non producano un tale effetto nella pena di anni sette di Confino a Grosseto: Ma se dalle circostanze del fatto risulterà, che il feritore avesse l'animo di uccidere, la pena

del ferimento premeditato, che non abbia prodotto l'effetto della deturpazione, o dello storpio, dovrà essere di anni cinque di servizi ai Pubblici Lavori, e di anni dieci qualora abbia prodotto un tale effetto. Tutte le suddette pene dovranno accrescere di un grado nella sua specie, se le ferite saranno state fatte con arme bianca di corta misura, dovendo la qualità di tale arme essere sempre considerata per una circostanza aggravante il ferimento, a forma del disposto nell'Articolo CII. della suddetta Legge Paterna. Similmente le ferite cagionate in rissa qualunque esse siano, con pericolo, o senza, gravi o leggere, purchè fatte con armi atte ad uccidere, non potranno essere punite con minor pena, che dell'Esilio dalla Potesteria, o dal Vicariato, la quale dovrà estendersi al Confino a Volterra, e suo Territorio, fino a cinque anni quanto alle ferite con pericolo, e fino a tre anni quanto alle altre, avuto il conveniente riflesso al pericolo prossimo, o remoto, alla qualità più, o meno grave delle ferite, al loro numero, all'essere il feritore stato Autore della Rissa, all'eccesso del provocato, ed alle altre circostanze aggravanti, o diminuenti, secondo la prudente considerazione del Giudice, fermo stante il disposto del §. LXXII. della Legge de' 30. Novembre 1786. quanto alle offese leggiere, e fatte senza premeditazione, ~~senza Arme.~~

XVII. Gli sgrilletamenti, e le esplosioni *contra hominem* delle Armi da fuoco, che per essere le più proprie a commettere i Missatti i più atroci insieme, e i più vili meritano ancora di essere le più odiose alla Legge, se seguiranno con premeditazione, con deliberata intenzione di uccidere, e come dicono „ a sangue freddo „ e l'Arme sgrilletta, o esplosa in una distanza proporzionata a produrre il pieno effetto del colpo, sarà carica di materia atta ad offendere gravemente, come dovrà presumersi nel caso, che per parte di chi sgrilletta, o esplode, non venga provato in contrario, ancorchè non abbiano recata veruna offesa, resteranno soggetti alla pena dei Pubblici Lavori per anni cinque; la qual pena dovrà estendersi agli anni sette, se sarà seguito l'effetto del ferimento benchè leggero; e agli anni quindici nel caso di ferimento grave, e con pericolo, o di vita, o di storpio; si farà luogo peraltro a scendere per più

gradi da questa pena a quella del Confino a Volterra e suo Territorio, se verrà provato dal Reo, che la materia di cui era carica l'Arme sgrillettata, o esplosa in quella distanza in cui si ritrovava, non fosse tale da recare, secondo ciò che d'ordinario suole accadere, una notabile offesa. Che se la esplosione, o sgrillettamento sarà seguito in Rissa; qualora non abbia recata offesa, si punirà coa l'Esilio per sei mesi dal Vicariato, e cinque miglia attorno; e se avrà recata offesa, dovrà la pena dell'offesa, o del ferimento accrescasi di un grado nella sua specie, come nel caso di offese, e ferimenti commessi in Rissa con Arme di corta misura.

Ma se l'Arme sarà sgrillettata, o esplosa in una distanza da non poter nuocere, ovvero essendo in distanza da nuocere, il Reo proverà, che non fosse carica di materia assolutamente atta da offendere, in tali casi dovrà il Reo tenersi a conto, e punire come debitore di semplice ingiuria, e d'insulto.

XVIII. La Condanna in alcuno degli inferiori gradi della pena dei Lavori Pubblici per gli Uomini, e per le Donne la corrispondente pena dell'Ergastolo, nonostante il contrario disposto del §. CX. della Legge de' 30. Novembre 1786. avrà luogo contro i Rei non confessi, nè convinti nel concorso d'indizj urgentissimi che bastino, secondo le comuni regole, a determinare una grave pena straordinaria, ancorchè non si tratti di delitto capitale.

XIX. Il furto semplice eccedente il valore di Scudi Cincuenta, Vogliamo, che si punisca tassatiyamente, quanto agli Uomini, colla pena di tre anni di servizio ai Pubblici Lavori. E se arriverà a Scudi Cento, con anni cinque, se a Scudi Centocinquanta con anni sette, se a Scudi Dugento con anni dieci, se a Scudi Dugentocinqua-
nta con anni quindici, e dalli Scudi Trecento, in ogni somma con anni venti di detto Servizio ai Pubblici Lavori. E quanto alle Donne colla corrispondente pena dell'Ergastolo.

Nei furti qualificati da alcuna delle circostanze espresse nell'Articolo LXXV. della Legge de' 30. Novembre 1786., basterà per andare alla rispettiva pena dei Pubblici Lavori dichiarata di sopra, che il valore arrivi alla metà delle suddette prescritte somme.

Se si tratterà di violenza, che non ecceda i termini di semplice

rapina, o semplice concussione, qualora il valore del tolto ~~passi~~ ^{da} lire cinquanta, dovrà punirsi colla pena di anni dieci di Servizio ai Pubblici Lavori.

Ma se sarà commessa in Vie pubbliche, o con offesa della persona violentata, benchè senza Arme, qualora il valore del tolto arrivi alle lire Dieci, la pena dovrà essere di anni quindici di detto Servizio.

E se sarà commessa con Arme, o con qualsivoglia altro Istrumento atto ad offendere, dovrà punirsi senza riguardo ad alcuna professione di somma, colla pena dei Pubblici Lavori a vita.

Chiunque poi si renderà debitore di secondo furto, Vogliamo, che per la mala consuetudine, se il valore del tolto non arriverà alla somma da imporre la pena dei Pubblici Lavori, si punisca con salire alla specie di pena più grave, prossima a quella, che gli sarebbe dovuta nel caso che si trattasse di primo furto: e se il valore del tolto nel secondo furto giungerà alla somma, che porti alla pena dei Pubblici Lavori, la circostanza di secondo furto dovrà valutarsi, per accrescere di un grado la stessa specie di pena secondo la regola prescritta di sopra.

Ma contro il debitore di terzo Furto, Vogliamo, che quantunque l'importare del medesimo sia modico, si faccia luogo alla pena di tre anni di Servizio ai Pubblici Lavori.

E se il valore del tolto nel terzo Furto, giungerà alla somma da poter deuare la pena dei Pubblici Lavori giusta la regola già stabilita per il primo Furto semplice, o qualificato, o in tal caso contro il debitore di terzo Furto dovrà accrescetersi di due gradi la stessa specie di pena dei Pubblici Lavori.

Rilasciamo però al prudente arbitrio del Giudice il non computare nel numero, all'effetto di aggravare la pena del secondo, il primo Furto, che non passi il valore di lire Dieci, di considerare i primi due Furti non eccedenti il valore di lire Venticinque per un solo Furto, all'effetto di non procedere alla Condanna colla regola del terzo Furto; Ed ordiniamo, che all'istesso effetto debbano reputarsi per un solo Furto, i Furti commessi nel medesimo giorno, o nella medesima notte, e nello spazio di venti ore.

Bensi Vogliamo, che a far numero per il secondo, e terzo Furto, non si tengano separati, ma si considerino unitamente i Furti tanto semplici, quanto qualificati; E che per costituire l'importare del secondo, e terzo Furto, non si coacervino le somme dei Furti precedenti, e rispettivamente posteriori al terzo.

XX. Quanto ai delitti di Carne, dei quali parla l'Articolo XCVI. della enunciata Legge, ed il successivo Motuproprio de' 13. Ottobre 1788. pubblicato con la Notificazione de' 17. Ottobre detto in dichiarazione della medesima, avendo considerato, che l'eccessivo rigore delle pene ivi assegnate a ciascuno di essi non è corrispondente alla natura di simili delitti, e non conserva quella proporzione, che nella severità del castigo deve regalarsi principalmente sugli effetti più, o meno funesti, che le diverse azioni delittuose producono alla società, ed al pubblico bene; Vogliamo perciò, che in avvenire l'Adulterio, il più grave sicuramente di tutti gli altri in questa classe compresi, come quello che attacca l'onesta alleanza delle Famiglie, vi sparge il veleno della discordia, rompe i dolci, e sacri vincoli Coniugali, e rende incerta la condizione del Padre, sia punito negli Uomini con la pena di Anni dieci di Servizio ai Pubblici Lavori, e nelle Donne con la corrispondente pena di Ergastolo.

Per il Ratto consumato senza violenza, la pena sarà di anni cinque di Confino a Grosseto; E quando costi del libero, e pieno consenso della rapita, di anni tre di Confino nella Provincia Inferiore dello Stato di Siena.

Con la pena di cinque Anni di Confino a Grosseto negli Uomini, e delle Donne con quella dell'Ergastolo per Anni tre sarà punita la Bigamia, e l'Incesto fra gli Ascendenti, e Discendenti: Con quella di tre Anni dello stesso Confino per gli Uomini, e di diciotto mesi di Ergastolo per le Donne sarà punito l'Incesto tra i Congiunti in secondo, e terzo grado per Gius Civile; Ed ogni altra specie d'Incesto con Anni tre di Confino a Volterra, e suo Territorio negli Uomini, e nelle Donne con un Anno di Ergastolo.

XXI. Ferma stante la pena prescritta all'Articolo C. di detta Legge per gli Atti impudici, quantunque del genere degli aborriti dalla Natura, la Bestialità, e la Sodoma, delitti, che incontrano sempre un

ostacolo nella Natura medesima, saranno soggetti alla pena di tre anni di Esilio dal Vicariato negli Uomini, e di un Anno di Ergastolo nelle Donne, abbandonando alla pubblica detestazione, ed infamia il di più della pena, che meritano azioni sì abominevoli, che degradano la specie umana, e la rendono quasi inferiore a quella delle Bestie.

XXII. Ma se nell'Adulterio consumato sarà intervenuta la violenza, la pena del Servizio ai Pubblici Lavori, come sopra prescritta contro gli Uomini dovrà estendersi agli Anni quindici, e resterà ferma quella degli Anni dieci prescritta all'Adulterio consumato senza violenza, nel caso che la violenza usata per consumarlo, non produca l'effetto, ma sia stata assai grave, ovvero abbia prodotto una qualche offesa grave alla persona violentata, rilasciando all'arbitrio del Giudice il degradare da questa pena fino all'infimo grado nella stessa specie, secondo le circostanze de' casi, e la qualità, e natura della violenza.

Nel Ratto, come in tutti gli altri delitti di Carne enumerati negli Articoli XCIX. e C. della Legge de' 30. Novembre 1786. la violenza usata a Maschio, o Femmina per desiderio carnale, seguito l'effetto, si punirà indistintamente con la pena di Anni cinque di servizio ai Pubblici Lavori; e non seguito l'effetto, questa gravissima circostanza tanto contraria alla sicurezza personale, ed alla necessaria difesa della propria onestà, servirà per aumentare la pena nella sua specie prescritta ai delitti suddetti, avuto un conveniente riguardo alla violenza usata per eseguirli.

XXIII. All'effetto d'incorrere nelle pene suddette per i rispettivi delitti di carne consumati, o attentati con violenza, dovrà aversi, e considerarsi per vera violenza, non quella soltanto che sarà usata alla persona violentata con forza d'Armi, e di Gente, e con offesa personale non lieve, ma quella altresì che sia usata senza Arme, e senza ajuto altrui con la semplice forza muscolare di quello che sarà venuto all'atto di usarla.

XXIV. La Sentenza contro l'assente condannato in pena afflittiva di corpo, la quale deve restar sospesa fino a che il Reo comparso spontaneamente, o arrestato, non sia sentito ed ammesso alle difese, resterà egualmente sospesa anche all'effetto di potersi accrescere la pena, nel caso che contro il Condannato fatto presente, vengano ad

acquistarsi prove maggiori della sua reità, onde resulti, che con la Sentenza contumaciale in mancanza di tali prove, non gli fu decretata la giusta pena proporzionata al delitto.

XXV. Qualora accadesse, che qualche Reo il quale per il suo delitto dovesse condannarsi in alcuna delle pene di Confino prescritte nell'Articolo LV. della Legge, non potesse esservi condannato, per ragione di origine, domicilio, o abitazione occasionale; trattandosi del Confino a Volterra, e suo Territorio, se il Reo fosse originario domiciliato, o abitante nella Città di Volterra, ovvero in alcun altro luogo del di lei Territorio, nel primo caso si condannerà al Confino nel solo Territorio Volterrano, esclusa la Città di Volterra, e cinque miglia attorno; e nel secondo al Confino a Volterra, e suo Territorio, escluso il luogo d'origine, domicilio, o abitazione, e cinque miglia attorno; E l'istessa regola di escludere il luogo d'origine, domicilio, o abitazione, e cinque miglia attorno si osserverà nella Condanna al Confino nella Provincia inferiore di Siena. Trattandosi poi di Reo originario, domiciliato, o abitante in Grosseto, dovrà surrogarsi al Confino a Grosseto il Confino a Massa. E ciò si praticherà con congruo rapporto anche per le comminazioni ordinate nell'Articolo LVIII, di detta Legge.

XXVI. Con la veduta di rimuovere le questioni, che male a proposito potessero suscitarvi contro la Cassa delle Multe, nel caso di ripetere dal Reo in qualunque tempo posteriore alla di lui condanna diventato solvente, la refusione delle somme che avrà dovuto pagare per esso ai dannificati in conformità dell'Articolo XLVI. della Legge suddetta, Vogliamo, che competa alla Cassa medesima il diritto di ripetere l'enunciato suo rimborso sopra le sostanze acquistate dal Reo dopo la Condanna, e non dovranno attendersi altre eccezioni, fuori di quelle che venissero promosse dai terzi pretendenti sopra le dette sostanze un gius di prelazione, da decidersi come sarà di giustizia.

XXVII. Giacchè poi quanto è maggiore la severità, che all'oggetto di provvedere più stabilmente alla sicurezza, e alla tranquillità dei Nostrì amatissimi Sudditi, ci è sembrato dover praticare contro coloro che ardiscono di turbarla, tanto più Vogliamo essere sicuri che in nessun caso possa abusarsi di questo accrescimento di rigore in aggravio

di alcuno, specialmente all' effetto di non sottoporre i delinquenti, che pur non cessano di avere diritto alla protezione del loro Sovrano, e della Legge, ad un castigo più grave di quello, che abbiano le Leggi determinato alle respective azioni delittuose ; Perciò accordiamo al Reo dopo la Condanna Criminale il ricorso alla grazia per il Canale della Nostra Consulta ; Ed a questo fine incarichiamo l' Avvocato dei Poveri in Firenze, e gli Avvocati, e Procuratori de' Poveri in Provincia, quaiora manchino i Difensori eletti dal Reo, a presentare dentro il termine di otto giorni dal dì della pubblicata Sentenza le opportune suppliche, e a dedurre nelle medesime tutti i motivi di equità, e di Giustizia, che meritano di essere presi in considerazione per l'abolizione, diminuzione, o permuta delle pene già decretate dai Giudici ; Volendo, che la esecuzione delle Sentenze respective resti sospesa fino all'esito delle Suppliche stesse, accordando peraltro alla Consulta la facoltà di rigettarle a voti concordi secondo la natura, e le circostanze dei casi, purchè prima di farlo, non ometta alcun mezzo, onde assicurarsi della giustizia delle Reclamate Condanne.

XXVIII. Avendo Noi con precisione determinate le pene da incorrersi secondo la diversa qualità dei delitti, e secondo i diversi gradi di pregiudizio, che i medesimi arrecano alla pubblica tranquillità, e sicurezza ; ~~Vogliamo in conseguenza che resti assoluta la facoltà che in alcuni casi le Leggi attribuivano ai Giudici di accrescerle, e che non debbano nella Sentenza dipartirsi da quelle tassativamente prescritte nella presente Nostra Costituzione.~~ Ma per provvedere al caso, che il dì lei litterale disposto fosse per essere eccessivamente severo a fronte della mancanza di prova piena, e perfetta del delitto, o nel concorso di altre speciali circostanze diminuenti il dolo, in tal caso ricordiamo ai Giudici di non dipartirsi nel diminuire la respectiva pena tassativamente prescritta, da quella gradazione che è coerente alle regole della ragione comune, scendendo con la dovuta proporzione al maggiore, o minor peso della prova indiziaria, o al maggiore o minor numero delle speciali circostanze diminuenti il dolo per uno, o più gradi inferiori della stessa specie di pena, o facendo passaggio di grado in grado all' altra pena più prossima, secondochè comporterà l'equità, con esprimere nella sentenza la pena tassativamente prescritta dalla Legge al delitto,

all'altra minore in cui verrà il Reo condannato per giusti, ed equi motivi di recesso, da spiegarsi in succinto nella Sentenza medesima, ove Ordiniamo, che non si faccia uso altrimenti di alcuna frase, che spieghi „arbitrio „ nella parte condannatoria.

Ove poi per le infinite combinazioni, e circostanze che possono accompagnare le Azioni delittuose, non sia luogo a referirle ad uno dei delitti dichiarati dalle Leggi Municipali, o Comuni, per i quali sia tassativamente prescritta una pena certa, fissa e costante, onde dovesse aver luogo l'arbitrio dei Giudici; in tal caso Vogliamo, che Essi avanti di procedere ad alcuna Condanna, partecipino alla Nostra Consulta la novità del fatto con la loro proposizione: E la Consulta dichiari quella pena, che crederà giusta, ed opportuna, e fattala nota ai Giudici proferiscano in conformità la sentenza, con dover poi la Consulta medesima render conto a Noi della pena dichiarata, all'effetto che mentre da Noi si trovi opportuno, colla Nostra Sovrana Autorità si possa stabilire come Regola, e Legge da osservarsi nei casi simili per il tempo avvenire.

XXIX. Nel resto Comandiamo, che si osservi la più volte enunciata Legge del 30. Novembre 1786.

Tale è la Nostra Volontà, alla quale Comandiamo, che sia data piena esecuzione in tutto il Nostro Gran-Ducato non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, e Consuetudine in contrario.

Dato li trenta Agosto Millesettcento novantacinque.

FERDINANDO.

V. ANTONIO SERRISTORI.



ERNESTO DI GILKENS.